

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGNANI, GIORDANI, STUANI, VIGORELLI, TANASCO, MARAZZA,
RUSSO PEREZ, MAGLIETTA, VIOLA, COLASANTO, GHISLANDI, CARRON,
RIVA, LUPIS, BORELLINI GINA**

Annunziata l'11 febbraio 1953

**Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie
mutilati ed invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È degna tradizione del nostro Parlamento intervenire con provvedimenti legislativi in favore di quei cittadini che, per eventi bellici, a cui abbiano partecipato, sono venuti a trovarsi in condizioni di serie difficoltà dinanzi alle norme sancite per accedere o continuare le loro carriere nelle pubbliche amministrazioni.

E questa tradizione, che ha origini fin dai primordi dell'unità nazionale, non ha sostanza di privilegio ma chiara natura giuridica, basata sul dovere della collettività di integrare quei cittadini che, obbedendo all'ordine di combattere per la Patria, sono rimasti in arretrato su coloro che ebbero la ventura di rimanerne esenti.

Questa proposta di legge vuol concorrere ad una di tali integrazioni tutelando il diritto del personale insegnante nelle pubbliche scuole che, al ritorno della guerra, ha trovato sulla sua strada difficoltà normative che sarebbero insuperabili ove non soccorresse l'opera del legislatore.

Su questi presupposti di diritto fa perno questa legge che deve consentire l'inserimento degli insegnanti elementari e medi, mutilati ed invalidi di guerra.

E che questa sia stata e sia la buona regola dei precedenti legislativi, basterà ricor-

dare le più recenti provvidenze a loro favore che vanno dal decreto legge n. 882 del 1919 ad oggi, con le quali fu provveduto a rimediare ai danni della permanenza in servizio militare e soprattutto alle dolorose ma gloriose conseguenze del dovere adempiuto verso la Patria.

In questo dopo guerra, più difficile e complesso dell'altro, il legislatore non fu da meno se si considera specialmente il decreto legislativo 16 aprile 1948, il quale, legiferando in materia di concorsi scolastici, all'articolo 8 dispose « che le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi fra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, potessero essere assunte, a domanda e senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, *indipendentemente* dal possesso del titolo di « abilitazione » e dal limite massimo di età, purché avessero tre anni di servizio in una scuola governativa ».

Non solo, ma un'ancor più generosa concessione fu fatta per queste con la legge 19 maggio 1950, n. 317 (e cioè a ben due anni di distanza), prorogando il termine per usufruire della legge stessa fino al 30 settembre 1950.

Perciò i mutilati e invalidi di guerra, con pari se non maggior fondamento, reclamano di essere trattati allo stesso modo poiché per essi esistono motivi di giustizia morali e sociali non meno degni dell'attenzione del legislatore.

Le responsabilità familiari dei mutilati non sono di minor conto di quelle delle vedove, con in più le condizioni fisiche minorate che non consentono loro libertà di scelta fra i vari rami delle attività professionali.

Né alcuna obiezione può accamparsi per la loro preparazione culturale, perché la difficoltà è stata già superata a favore delle vedove tassativamente escluse da ogni prova di concorso, pur potendosi presumere che esse, meglio dei minorati di guerra, sarebbero state in grado di attendere al perfezionamento della propria preparazione.

Convinti perciò che non sia contestabile una qualsiasi differenza di sostanza tra la posizione dell'una e dell'altra categoria, i proponenti ritengono di parafrasare le disposizioni emanate a favore delle vedove per essere estese alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra.

Con l'articolo 1 della proposta si prevede il caso degli insegnanti già «abilitati» per aver vinto il concorso o che siano compresi nei ruoli speciali transitori ai quali venga consentita la immediata immissione nei ruoli ordinari.

Con l'articolo 2 si ipotizza il passaggio nei ruoli ordinari di coloro che, pur senza essere abilitati o senza far parte dei ruoli speciali transitori, sono in atto insegnanti elementari o medi di ogni ordine e grado per qualsiasi titolo presso le scuole governative con una anzianità non inferiore a tre anni e con particolari accorgimenti sulla loro idoneità all'ufficio.

Con l'articolo 3 si offre agli insegnanti volenterosi di migliorare la loro carriera scolastica mediante periodici concorsi con la sola prova orale.

Ed infine con l'articolo 4 si tende ad eliminare ogni capziosa interpretazione sul diritto assoluto che spetta ai diplomati e ai laureati per gli incarichi futuri di insegnamento.

Consentiteci infine, onorevoli colleghi, di richiamare la vostra attenzione sulla legge 3 giugno 1950, n. 385, concernente il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra.

Con quella legge il Parlamento compiva il suo dovere di tutela del diritto al lavoro di chi, per le particolari condizioni fisiche dovute al dovere compiuto verso la Patria, si trovava in serie difficoltà per procurarselo; ed obbligò le pubbliche amministrazioni e le private imprese ad assumere certe determinate aliquote di mutilati ed invalidi di guerra.

I criteri di giustizia che animarono il legislatore nell'emanare tali norme suffragano largamente la nostra proposta che tende ad integrare, nel settore della scuola, la dovuta protezione delle categorie degli insegnanti mutilati e invalidi.

La diversità delle attribuzioni e la singolarità degli ordinamenti di questo settore escludono di poter far ricorso alla predetta legge n. 375, ma il motivo di diritto è identico ed il bene da tutelare è lo stesso.

Questo ha già avvertito il Parlamento in occasione dei citati provvedimenti a favore delle vedove di guerra insegnanti e c'è grato sperare che di altrettanta comprensione il Parlamento vorrà gratificare questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli insegnanti di scuole elementari e medie di ogni specie e grado, aventi i requisiti di mutilati ed invalidi di guerra secondo le vigenti leggi, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento o siano compresi nei ruoli speciali transitori, possono far domanda di passaggio nei rispettivi ruoli ordinari (scuole elementari, istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica) e vi saranno ammessi qualunque sia il periodo di insegnamento prestato, la loro età, e senza concorso.

ART. 2.

Tutti i laureati o diplomati, appartenenti alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano esercitato per non meno di tre anni scolastici l'insegnamento in scuole governative ed abbiano conseguito nell'ultimo triennio la classifica di «buono», a loro domanda, sono ammessi nei ruoli ordinari dell'insegnamento che esercitarono durante il triennio, qualunque sia la loro età e senza concorso.

ART. 3.

Tutti gli insegnanti elementari e medi, appartenenti alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, che aspirino a conseguire cattedre superiori di insegnamento nell'ambito della scuola ove esercitano, saranno ammessi a sostenere un esame di concorso con sole prove orali che sarà indetto ogni triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Per gli incarichi e le supplenze da conferirsi in tutte le scuole governative di ogni ordine e grado nel territorio della Repubblica, dovrà essere data l'assoluta preferenza agli insegnanti elementari e medi iscritti negli albi speciali per mutilati ed invalidi di guerra esistenti presso i Provveditorati agli studi.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.